

# Associazione Italiana di Psicologia Giuridica

*AIPG Newsletter*

n° 4 Gennaio - Marzo 2001

Consiglio Direttivo  
Presidente: Luisella de Cataldo  
Segreteria: Anita Lanotte  
Tesoreria: Paolo Capri

Consiglieri: Germano Bellussi, Guglielmo Gulotta, Anna Mestitz, Carlo Serra, Maddalena Zucconi

## Il punto su...

*Mala tempora currunt* 1  
Editoriale  
di Luisella de Cataldo

**Parere dell'Esperto** 3  
"A proposito della riforma della legge  
sull'adozione: quale funzione è riserva-  
ta ai tribunali per i minorenni?"  
di Gustavo Sergio

**Recensioni** 4  
*Proposte di criminologia applicata 2000*  
Carlo Serra (a cura di)  
Giuffrè Editore, Milano, 2000  
a cura di Barbara Giambra

**Dall'Estero** 5  
*Sopravvivere alle cause del trauma:  
prevalenza di segni silenti di abuso ses-  
suale in soggetti che da adulti rievoca-  
no ricordi di abuso sessuale nell'infan-  
zia*  
di E. Musso e P. Nardi

**Notizie dall'Associazione** 6

**Convegni e Seminari** 6  
Siracusa: 8,9,10 novembre 2001

*Affidamento bi-familiare:  
implicazioni psicologiche* 7  
di M.A. Occulto

## IL PUNTO SU...

### **Mala tempora currunt La perizia ieri e oggi**

di  
Luisella de Cataldo Neuburger

*Presidente AIPG  
Avvocato Psicologo  
Resp. Sezione di Psicologia Giuridica  
Università degli Studi di Milano*

Un recentissimo caso giudiziario che ha interessato la Procura di Milano induce a qualche malinconica riflessione sul tempo che, per certi istituti (come la perizia), sembra passare invano. In sostanza, come vedremo, lamentiamo oggi gli stessi guasti lamentati da secoli. Ecco il caso: dopo tre anni di indagini, condotte dal Pubblico Ministero Pietro Forno, un rinvio a giudizio e solo quattro udienze di un processo durato un paio di mesi, il P.M. Tiziana Siciliano ha chiesto e ottenuto l'assoluzione di un padre accusato di aver abusato sessualmente della figlia. La requisitoria del magistrato è stata un atto di accusa ad un metodo di indagine basato su «una perizia ginecologica di una superficialità che rasenta lo scandalo», su «interrogatori condotti in modo incongruo», su atti che «non permetteranno mai di sapere se la bambina abbia subito abusi». Al termine, ha invitato i giudici della V sezione penale del Tribunale di Milano a un atto che «restituisca alla madre la sua dignità di madre» poi ha chiesto di trasmettere alla Procura gli atti del processo, per

avviare un'indagine per abuso d'ufficio nei confronti dei periti.

Questa la vicenda giudiziaria che prende le mosse da una consulenza, in questo caso di tipo ginecologico. Per l'art. 220 del codice di procedura penale la perizia viene disposta quando occorra «svolgere indagini e acquisire dati o valutazioni che richiedono specifiche competenze tecniche, scientifiche e artistiche». In questi casi, il giudice deve aprire le porte dell'iter decisionale al parere di estranei al sistema che sono in possesso di competenze che il giudice non ha ma che gli sono necessarie per decidere un dato caso. Infatti, la 'perizia' non rappresenta una dotazione personale necessaria, come la *prudentia* o la *conscientia* deve possedere chi debba svolgere la funzione giurisdizionale. La storia di questo istituto è vecchia ma, ahimè, non superata e quindi vale la pena di ripercorrerla, anche se nelle grandi linee. E' da molto tempo che il diritto penale ha cercato alleanze con altre discipline, segnatamente con quella medica con la quale ha stabilito un'*entente cordiale* nei confronti della gestione della criminalità, un relitto arcaico la cui origine è tanto remota da non poter essere storicamente provata. Da sempre, infatti, autorità giudiziaria e potere medico si sono alleate nel difendere la società contro la devianza sia criminale che mentale, fin dai tempi in cui i giudici celebravano i processi contro gli animali e la medicina risolveva i casi di stregoneria. In Francia, nel 1700 i parenti che volevano rinchiodare un membro della famiglia tra gli insensati di Bicêtre, dovevano rivolgersi al giudice che «orderà la visita dell'insensato da parte del medico e del

chirurgo". Come ricorda Foucault<sup>1</sup>, il riconoscimento della follia nel diritto canonico come nel diritto romano era legato alla sua diagnosi da parte della medicina.

La ricerca sulla stregoneria francese del 600 ha messo in evidenza lo spazio ricoperto dagli esponenti della professione medica nella controversa questione del riconoscimento della presenza diabolica sulla superficie del corpo di streghe e stregoni.

La pratica giudiziaria tra il secondo 500 e il primo 700 evidenzia, una tipologia assai variata di fonti diversificate in quanto diversi sono gli ambiti processuali che richiedono l'intervento del perito. Si pensi, per fornire un solo esempio, ai processi di canonizzazione che si svolsero a partire dai decreti di Urbano VIII del 1635 quando le procedure relative vennero formalizzate e rese più rigorose: qui infatti si impone la richiesta di una certificazione adeguata e competente delle guarigioni miracolose, sanzionate dal sapere medico che interviene per farsi garante delle capacità taumaturgiche dell'uomo o donna di cui si intende documentare la santità. I risultati delle ricerche sul territorio del Regno di Napoli nella prima età moderna condotte da Gentilcore<sup>2</sup> hanno evidenziato un atteggiamento non omogeneo da parte di quanti esercitano le arti sanitarie: mentre le dichiarazioni rilasciate da barbieri chirurghi suggeriscono una propensione "a credere e rendere note singole guarigioni miracolose cui avevano assistito personalmente" i medici mostrano nei loro giudizi un arco di posizioni che vanno da quelle appiattite sulla credenza delle presunte guarigioni soprannaturali a quelle improntate a scetticismo.

Un altro caso interessante (che fa pensare alle attuali problematiche legate alla 'terapia coatta') è documentato negli archivi notarili dove, accanto agli atti più frequenti come compravendite, testamenti, inventari di beni ecc. ne compaiono di natura diversa per i quali veniva ritenuta necessaria la presenza del notaio e, contestualmente, del medico. Ad esempio, ci si è imbattuti nella

dichiarazione cautelativa di un gruppo di medici contro un cittadino di Bologna che, avendone richiesto il parere nel 1563, rifiutava peraltro di farsi sallassare, di assumere la terapia suggerita ("cassias, sirupos et alia medicamenta") e persisteva a mantenere un malsano regime alimentare a base di carne di maiale e di malvasia.

I tempi sono lontani, ma neppure allora era sfuggita ai giuristi la necessità di un controllo e di una selezione delle competenze professionali dei periti e di vigilare che le dichiarazioni di medici e cerusici non fossero tese ad occultare la verità per "isgravare gli uccisori" attribuendo, ad esempio, a causa naturali una morte violenta.

Arrivano addirittura (e il problema è attualissimo) a mettere in guardia da possibili confusioni tra testimonianza e perizia: infatti se il medico ha dichiarato, ad esempio, che un paziente è morto di apoplezia non potrà essere successivamente chiamato a testimoniare sulla definizione di apoplezia perché i ruoli devono restare distinti ("quia illi che de peritia artis examinatur proprie restes non dicuntur")<sup>3</sup>.

La procedura penale rielaborata da Carlo V nel 1532 per i territori imperiali accorda importanti margini di azione al ruolo degli esperti nelle indagini più tecniche e nella raccolta delle prove.

All'interno della bibliografia lombrosiana non mancano i rinvii al ruolo che gli estensori delle perizie medico-legali vengono a rivestire all'interno della dinamica processuale. Si tratta per lo più di rilievi ai modi in cui i pareri tecnici vengono recepiti: alla crescita del numero delle perizie d'ufficio e di parte, schierate per l'accusa e per la difesa ("ad immagine e vantaggio del curialismo dominante"); alla selezione dei periti non secondo criteri di capacità e di competenza ("non i più dotti o i più onesti ma i più compiacenti od i più faccondi"), anche in ragione della modesta remunerazione per le relazioni disposte d'ufficio. Lombroso, per superare questa inadeguatezza, si richiama sul piano ideale alla funzione dei periti in conformità alla "antica sapienza romana" di giudizio più che di testimonianza; e dal lato operativo, propone di istituire un unico perito (o un unico collegio peritale) oppure di dar vita ad un "supre-

mo tribunale peritale" con il compito di uniformare i pareri tecnici in quegli aspetti che risultano più contraddittori.

Murri<sup>4</sup> vede con lucidità il pericolo dell'accumularsi di perizie, diversamente impostate se non discordanti, che non consentono ai magistrati di "scoprire ciò che c'è di arbitrario nelle affermazioni dei periti". Anche allora, il problema della perizia era quello dell'accordo, o del disaccordo, tra due diverse metodologie professionali e disciplinari.

Questo telegrafico excursus storico (il tema meriterebbe uno studio approfondito) mi permette forse di trarre una conclusione per certi versi imbarazzante: in tanti secoli di elaborazione dottrina e giurisprudenziale, la sensazione che si ricava dall'esame di queste lontane fonti, è quella di esser rimasti al punto di partenza.

E' evidente che gli antichi giuristi avevano già individuato i punti deboli e i pericoli legati all'immissione nel circuito giurisdizionale di saperi diversi da quello del diritto e cioè:

dubbia competenza dell'esperto; sua parzialità; ricorso a tecniche e metodologie non verificate; pericolo della confusione di ruoli; uso del sapere del perito per fini diversi da quelli di giustizia. Sono tutti temi di grandissima attualità per i quali non si intravede neppure la soluzione fino a quando il potere giurisdizionale non sottoporrà il contributo che il perito gli propone ad un rigoroso controllo di qualità. Nessuno pretende che il giudice sia più preparato ad esempio dello psicologo. Il giudice però può e deve pretendere, tanto per fare un esempio, che lo psicologo gli fornisca le credenziali delle metodologie, delle tecniche e degli strumenti di cui si serve. Per 'fornire le credenziali' intendo, semplicemente, come si richiede per qualsiasi contributo scientifico, che lo psicologo sia in grado di dichiarare i coefficienti di errore degli strumenti che ha adoperato. In altri termini, deve servirsi di strumenti che siano stati falsificati, cioè di strumenti per i quali siano state individuati i tassi di errore che contengono. Sempre per fare un esempio, la ricerca statunitense ha dimostrato che certi dati raccolti dai 'clinici' nel campo dell'abuso sessuale di minore hanno un coefficiente di errore

<sup>1</sup> M.Foucault, storia della follia nell'età classica, Rizzoli, 1976

<sup>2</sup> Gentilcore, Episodi di malattie e guarigioni miracolose nei processi di canonizzazione di santi napoletani, secoli XVII-XVIII, in L'arte di guarire (a cura di Betri e Pastore, Bologna, Clueb, 1993.

<sup>3</sup> (Mascardi G. Quaestionum conclusionumque omnium probationum, Torino 1577

<sup>4</sup> Saggio di perizie medico-legali, Zanichelli, 1927

che li rende inutilizzabili. Infatti i segnali che i clinici avevano considerato - a torto - come indicatori di abuso sessuale, misurati sul totale della popolazione dei minori non abusati, sono risultati presenti anche in questo campione a livelli significativi rispetto a quelli riscontrati per i minori abusati. Lo stesso è accaduto per le indagini mediche sui genitali dei bambini le cui alterazioni, ritenute specifiche all'abuso sessuale, sono invece risultate distribuite in modo quasi uniforme anche nella popolazione dei minori non abusati. E l'elenco di queste 'sviste' che hanno portato a gravissimi errori giudiziari potrebbe continuare.

E' un fatto, e il caso giudiziario da cui ho preso le mosse lo dimostra, che anche oggi non mancano dubbi sulla effettiva competenza di chi si affianca al giudice come portatore di un sapere specifico e di specifiche competenze che dovrebbe aggiungere ai requisiti propri del giudice - prudenza e coscienza - un ulteriore specifico contributo cioè la *peritia*.

Ricordo, e non devo andare troppo indietro nel tempo, le prime grandi battaglie combattute per dare dignità e riconoscimento all'interno delle scienze penali al sapere psicologico. L'epica battaglia è stata formalmente vinta e la psicologia ha fatto il suo ingresso nel processo, civile e penale, tra le resistenze e i sospetti di chi la continuava a vedere come un corpo estraneo e tutto sommato inutile. Oggi, da disciplina ausiliaria, (veniva definita 'inferma ancilla'), la psicologia non solo è entrata nel sistema di giustizia, ma ha assunto un ruolo imprevisto e preoccupante per certi segnali che fanno pensare ad una rottura di argini, ad una pericolosa strumentalizzazione di ruoli e competenze.

Infatti, se da un lato si innalza sempre di più il livello di allarme per contributi non sempre scientificamente attendibili e spesso fuorvianti, dall'altro, il sapere dell'esperto, riproponendo il copione dei tempi andati, viene surrettiziamente utilizzato dal giudice per giustificare provvedimenti, come quello - che oggi a ragione preoccupa - delle terapie coatte, che il giudice, senza il contributo dell'esperto, non potrebbe proporre. Ritorniamo ai tempi di Bicêtre! Magistrati, avvocati e psicologi sono o dovrebbero essere ugualmente interessati a vigilare: i giuristi per evitare che il tanto

auspicato ingresso del sapere psicologico non diventi un pericolo per la ricerca della verità processuale, gli psicologi, per tutelare la dignità della loro professione che rischia di accollarsi, come per il passato, lavori di bassa manovalanza e di dubbia eticità.

Se il diritto guarda con interesse alla psicologia è perché spera che il suo contributo possa accrescere il livello di affidabilità del sistema giustizia. Secondo le linee guida dello psicologo forense elaborate dalla "Division 41 of the American Psychological Association and the American Board of Forensic Psychology" lo psicologo "che mette a disposizione del sistema giudiziario la propria competenza ...è tenuto a fornire prestazioni corrispondenti al livello massimo dello standard della sua professione". Contributi modesti impoveriscono la funzione giurisdizionale.

Mutatis mutandis è quello che a suo tempo aveva già detto Altavilla che nel capitolo VII del suo trattato dedicato "al perito e l'interprete" contiene un prezioso distinguo tra testimonianza e perizia. La testimonianza "è un fatto visto attraverso un temperamento" la perizia "è un fatto chiarito da una tecnica e da un uomo: una tecnica che deve essere sperimentata, ed un uomo che sia provato, così' da essere per definizione detto 'perito'.

## **PARERE DELL'ESPERTO**

### **A proposito della riforma della legge sull'adozione: quale funzione è riservata ai tribunali per i minorenni ?**

di

Gustavo Sergio

*Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Venezia*

La riforma della legge sull'adozione, già approvata dal Senato ed oggi all'esame della Camera, presenta novità preoccupanti per la funzione dei tribunali per i minorenni.

Non mi riferisco alle novità previste per la disciplina dell'adozione, anche se sono queste quelle che richiamano l'attenzione dei media perché riguardano le aspirazioni e l'emotività di tante coppie

che ingenuamente sperano in adozioni *più facili*, ma alle procedure che conducono alla dichiarazione di adottabilità dei bambini in stato di abbandono.

\*\*\*

Ognuno comprende che si tratta di decisioni giudiziarie assai gravi, che possono arrivare fino al mutamento dello *status* giuridico del minore, incidendo sulla filiazione con i genitori naturali e legittimi fino alla nascita di una nuova, quella adottiva.

Fino ad oggi nella procedura di adottabilità si distinguono due fasi: la prima amministrativa, ove il giudice promuove l'intervento dei servizi socio sanitari per ovviare alla situazione di abbandono in cui vive il minore nell'ambito della famiglia di origine ed ottenere un cambiamento mediante misure di sostegno e prescrizioni.

La seconda giurisdizionale, nella quale il giudice minorile diventa terzo e imparziale tanto che la posizione del minore, il suo interesse distinto da quello degli adulti, è rappresentato e gestito nel processo da un curatore speciale. La riforma mescola queste due fasi, inserisce la difesa anche nella prima fase "*promozionale*" (per intendersi quella delle prescrizioni e dell'intervento di sostegno) ma non adegua il procedimento al modello costituzionale rendendo così le garanzie una mera apparenza.

Il giudice non è terzo e imparziale, procede d'ufficio. lo stesso giudice che pronuncia la sentenza sull'adottabilità è quello che ha dato le prescrizioni, che eventualmente ha inciso sulla libertà dei genitori, disponendone l'allontanamento dalla residenza familiare del minore.

\*\*\*

Ma quello che soprattutto caratterizza questa riforma è il mutamento del rapporto tra tribunale per i minorenni e servizi.

Fino ad oggi tutti i servizi di una regione debbono far capo al tribunale per i minorenni, e cioè ad una magistratura specializzata e totalmente dedicata alle questioni familiari e minorili. Se la riforma sarà approvata i servizi si riporteranno al giudice tutelare, che è uno dei tanti magistrati del nuovo tribunale ordinario unificato (e unicizzato) competente tabellarmente - e cioè periodicamente e non esclusivamente - sulle questioni minorili.

Questa frammentazione su base provinciale indebolisce il controllo giurisdizionale. La possibilità per il tribunale per i minorenni di aprire d'ufficio la procedura (oltre alla violazione del modello costituzionale di processo) consente poi un rapporto informale tra operatori e giudice minorile al di fuori del processo.

Quest'ultimo così si trasforma in un super operatore sociale dotato di poteri giudiziari autoritativi che possono incidere anche sulla libertà personale degli adulti, un giudice che *sua sponte*, (ma in realtà sulla base di quanto gli è stato prospettato informalmente da altri e per finalità di benessere), agisce, interviene, in sinergia con chi gli segnala la convenienza, l'urgenza...

In definitiva è il potere d'intervento dei servizi che risulta rafforzato.

Secondo il progetto di riforma se il giudice tutelare non condivide gli obiettivi dei servizi, non conferma il loro operato, questi possono scavalcarlo e rivolgersi direttamente al giudice minorile. Il giudice tutelare dunque non costituisce un filtro giurisdizionale sull'operato dei servizi: è semplicemente il giudice a portata di mano, immediatamente reperibile dai servizi, sostituibile con il tribunale per i minorenni, da cui peraltro è completamente sganciato.

\*\*\*

Dal disegno complessivo del progetto emerge dunque l'indebolimento della funzione giudiziaria rispetto all'intervento socio assistenziale, e la possibilità che questo grazie al provvedimento del giudice si risolva in trattamento coatto. Quello che importa è che i servizi possano intervenire, che questo intervento sia rafforzato dai provvedimenti giudiziari finalizzati al raggiungimento di risultati di benessere per il bambino sulla scorta delle diagnosi e delle prognosi degli operatori socio sanitari.

Questo genere di provvedimenti, (che già oggi deformano la giurisdizionale minorile perché perseguono finalità terapeutiche in forza del *principio di opportunità*, e non il rispetto del *principio di legalità*) sarà ulteriormente potenziato dalla riforma in cantiere.

Si prevede infatti che il giudice minorile possa per *ragioni di convenienza* incidere direttamente sulla libertà degli adulti al di fuori delle garanzie previste dal processo penale.

L'art. 35 della riforma consente di allontanare di casa il genitore che mal-

tratta ed abusa il figlio minore. La misura è di natura civile o penale? Il riferimento a due reati (maltrattamento in famiglia e violenza sessuale) aumenta i dubbi. Chi accerta i fatti, e come? L'indagato – imputato – resistente, dove si difende, e con quali garanzie? Quale il rapporto tra le misure cautelari penali già applicabili a casi del genere (artt. 283, 288 c p p) con questa nuova misura "civile"? Come funzioneranno gli interventi terapeutici, come sarà accolta "*l'offerta di aiuto*" se l'utente (sic) sa che potrà anche essere allontanato da casa per ragioni di convenienza?

Va a finire che qualcuno, eventualmente anche chi sostiene la riforma, accuserà i giudici minorili di essere onnipotenti.....

## RECENSIONI

La recensione che segue fa parte di un lavoro più ampio della dr.ssa Barbara Giambra che, per motivi di spazio, è stato sintetizzato.

### Proposte di criminologia applicata 2000

a cura di Carlo Serra  
Giuffrè, Milano, 2000

Il testo rappresenta una novità all'interno del panorama della scienza criminologica, proponendosi come insieme di contributi offerti da giovani studiosi che hanno deciso, sotto la supervisione costante dell'autore, di raccogliere ed approfondire i dati emersi da ricerche condotte negli anni di collaborazione presso l'Insegnamento di Criminologia della Facoltà di Psicologia "La Sapienza".

Obiettivo del lavoro è stato quello di esaminare vecchi e nuovi temi criminologici con l'intento, non tanto di offrire risposte generali, ma di fornire la possibilità di riflessione e spunti applicativi per coloro che si avvicinano a problematiche inerenti la criminalità ed il controllo sociale, non solo come strumento di studio, ma anche come strumento di lavoro.

Il criterio comune seguito da ciascun autore dei contributi è stato quello di mantenere, in un manuale di facile let-

tura e comprensione, il focus dell'attenzione sulle differenze in termini di fatto criminoso, della persona che lo compie, dei contesti nei quali avviene.

Il testo è composto da 18 capitoli suddivisi in due parti.

Nella prima parte vengono illustrate la storia delle teorie, la metodologia della ricerca criminologica e gli obiettivi della criminologia applicata.

Nella seconda parte, invece, sono stati presi in esame ed analizzati i fenomeni che possono produrre nuove forme di criminalità senza la pretesa di proporre soluzioni definitive a tali fenomeni, ma di offrire un contributo significativo in una disciplina articolata e dinamica.

I primi capitoli analizzano diverse tematiche, da un excursus storico delle teorie (dall'Ottocento ai nostri giorni), alla metodologia della ricerca in criminologia.

Il testo prosegue con una riflessione sulla professione del criminologo, prendendo, inoltre, in esame le linee-guida che permettono di strutturare interventi orientati alla tutela delle vittime di reato.

Quindi, viene analizzato l'omicidio nelle sue varie tipologie proponendo come oggetto di riflessione i crimini sessuali, la questione della violenza sui minori e della pedofilia.

Conclude la panoramica sul mondo dell'infanzia il nono capitolo, nel quale viene descritto il percorso che il minore, questa volta visto come autore di reato, si trova ad intraprendere una volta entrato nel circuito penale.

I successivi capitoli aprono le porte al mondo dell'istituzione penitenziaria.

In particolare, si parla di trattamento carcerario e della tematica della violenza nelle istituzioni.

Nella parte conclusiva del testo la cornice di riferimento è rappresentata dal versante della macrocriminalità: le nuove forme di aggregazione; il fenomeno della tossicodipendenza visto in un'ottica interattiva fra sistema penale ed intervento terapeutico-riabilitativo; il fenomeno delle 'sette'; il tema del terrorismo. Viene ripresa, inoltre, la questione della criminalità femminile e, sul versante della vittima di reato, il fenomeno dei rifugiati.

Il manuale si conclude con la disamina di una forma di criminalità di difficile collocazione concreta: i reati informativi. Questo lavoro di sintesi su tematiche

inerenti la criminologia, comprende un'ampia bibliografia per quanti desiderano approfondire le questioni dibattute.

Per la struttura con cui è stato concepito, è particolarmente indicato per studenti che per la prima volta si trovano di fronte ad una disciplina piuttosto complessa, per coloro che con differenti funzioni operano 'sul campo' e che desiderano informazioni precise e corrette da poter ricavare rapidamente.

Un confronto può anche essere ricercato con gli studiosi che da anni si occupano di questa disciplina che rischia talvolta di perdere tutta la dinamicità che da sempre la caratterizza, non trovando stimoli per avviare nuovi studi e ricerche, e restringendo, così, lo spazio per espandersi.

Barbara Giambra

## DALL'ESTERO

### **Surviving Roots of Trauma: Prevalence of Silent Signs of Sex Abuse in Patients Who Re- cover Memories of Childhood Sex Abuse as Adult.**

di Frank Leavitt - Department of Psychology  
Rush Medical College.

*(Sopravvivere alle cause del trauma:  
prevalenza di segni nascosti di abuso  
sessuale in soggetti che da adulti rievocano  
ricordi di abuso sessuale nell'infanzia)*

di

Elvira Musso\*

Paolo Nardi\*

*Psicologo*

*Socio Ordinario CEIPA*

*Socio Ordinario AIPG*

Ciò che verrà esposto di seguito è tratto da un articolo del Journal of Personality Assessment (Volume 74, numero 2 - Aprile 2000) che spiega come negli ultimi anni si è assistito ad un incremento di rassegne che riportano abusi sessuali subiti durante l'infanzia, basati su ricordi che emergono in età adulta (Melchert e Parker, 1997). L'origine di questi ricordi è classificata sotto contrapposte categorie (ricordi rievocati e falsi ricordi); e serve come spunto ad un

accesso dibattito che si avverte sia nell'ambiente accademico che in quello giuridico. Il dibattito si cristallizza attorno ai problemi fondamentali della fallibilità della memoria e dell'amnesia traumatica. Così, da una parte abbiamo coloro che sostengono come alcuni traumi sessuali infantili possano essere dimenticati e riemergere in seguito nei ricordi (Elliot & Briere, 1995; Frederickson, 1992; Herman & Schatzow, 1987; William, 1994a), dall'altra, coloro che affermano che i casi di recupero mnestico ritardato dal trauma sono costituiti da eventi mai verificatisi (Lofthus, 1993; Ofshe & Watters, 1994; Wakefield & Underwager, 1992). Ciò comporta che i ricordi possono essere errate ricostruzioni di avvenimenti passati, oppure il frutto delle condizioni attuali del paziente. Questa ultima considerazione si riscontra nei lavori di Goldstein e Farmer (1993); Lindsay e Poole (1995); Lindsay e Read (1994); e di Poole, Lindsay, Memon e Bull (1995).

Seguendo questo filone, l'autore ricorda come il terapeuta e la seduta di psicoterapia siano visti come origine causale di ricordi di abuso sessuale infantile. Tutto ciò ha portato alcuni autori a sostenere che in questo caso il trattamento psicoterapeutico è il luogo dove si possono fabbricare falsi ricordi di abuso.

Riguardo a questo argomento, le ultime ricerche di Leavitt e Labott (1996) evidenziano come alcuni *segni caratteristici* di pazienti con una storia di abuso sessuale si manifestano con una notevole frequenza nei protocolli (al Test di Rorschach) di soggetti mnesici per l'abuso sessuale subito, il quale emergeva sotto forma di reminiscenze in età adulta. E in particolare, nell'ultima ricerca non si è riscontrata una correlazione statisticamente significativa tra il ricordo emerso, i segni di abuso, e il trattamento psicoterapeutico intrapreso dal soggetto; esso era correlato all'innesco del ricordo soltanto nel 14% dei casi.

Gli otto segni di abuso sessuale basati sul test erano i seguenti:

- 1) Preoccupazione sessuale: si manifesta attraverso la percezione di un pene che potrebbe essere nocivo.
- 2) Attività sessuale: si esprime la percezione di contatti e rapporti sessuali coinvolgenti ma sgradevoli.
- 3) Violenza sessuale: traspare la percezione di una aggressione sessuale.

- 4) Immagine del corpo: nelle interpretazioni si manifesta la percezione di parti del corpo ferite, lacerate, sanguinanti etc.
- 5) Vittimizzazione adulta: interpretazione di un adulto vittima di aggressione, di soggiogamento o sopraffazione.
- 6) Vittimizzazione infantile: nell'interpretazione un fanciullo è vittima di violenza o sopraffazione.
- 7) Adulto spaventato: nell'interpretazione un adulto è apprensivo o spaventato per il timore di un aggressione.
- 8) Fanciullo spaventato: nell'interpretazione un fanciullo è apprensivo o spaventato per il timore di un aggressione.

E' necessaria una breve spiegazione su come gli stimoli Rorschach promuovano immagini percettive (Beck, Leavitt e Molish, 1961; Exner, 1996). I soggetti guardando ogni tavola dicono ciò che vedono. Le risposte sono frutto di un'interpretazione di tracce mnestiche a partire da esperienze precedenti, insieme a sensazioni ottenute dalle figure-stimolo. Molte risposte sono strutturate dallo stimolo stesso; altre, invece, prescindono dalla configurazione della macchia, essendo meno strutturate e organizzate sulla base di aspetti del proprio mondo interiore (Ritzler, 1991). Le risposte identificate come segni di abuso sessuale non si configurano come specifiche immagini (Armstrong & Loewenstein, 1990; Saunders, 1991). L'autore deduce che le risposte al Rorschach (segni) associate ad un riscontro di abuso, non tengono conto della struttura dello stimolo della macchia ma, a causa dell'attivazione di dolorosi ricordi di un trauma sessuale passato, l'attivazione della risposta dipende da rappresentazioni mentali suscitate dal campo stimolo, e non da figure ricavate dai contorni della macchia. I processi percettivi influenzati dall'abuso sessuale reprimono le rappresentazioni mentali del trauma stesso. I segni di abuso si manifestano percettivamente sottoforma di distorsioni del campo stimolo Rorschach. In questi casi la tavola produce una piccola somiglianza a qualcosa che il paziente vede; ciò implica che la principale fonte di informazione di questi "segni" è il paziente. E' come se egli stesse rivivendo il trauma che non è presente nel campo visivo.

Dal punto di vista metodologico, i soggetti partecipanti al presente studio erano 265 donne (età 19-62) selezionate attraverso prove psicodiagnostiche e una intervista clinica strutturata; esse non differivano per il grado di cultura (educazione). Erano suddivise in tre gruppi basati su una storia sessuale: donne con ricordo continuo di abuso CM (36 ss); donne che riportavano reminiscenze in età adulta di abuso subito nell'infanzia RM (114 ss); donne senza una storia di abuso (115 ss).

Gli otto segni di abuso sessuale (*vittimizzazione nel proprio immaginario*) furono rilevati nel 83% dei pazienti CM; nel 52% di casi RM; e nel 3,5% dei non abusati.

Per quanto riguarda la valutazione degli effetti del trattamento terapeutico sulla rievocazione dei ricordi, i segni di abuso sessuale basati sul test di Rorschach erano ugualmente prevalenti nei gruppi che sviluppavano la certezza di abuso prima o in seguito al trattamento. Pertanto, secondo l'autore, l'idea che le reminiscenze di abuso sessuale nascano principalmente in terapia è falsa. La maggior parte delle donne che riportavano un ritardo nella rievocazione del trauma, non era mai stata in terapia. I ricordi affioravano attraverso diverse vie. Fra le più importanti cause di innesto vi erano "film" e "show televisivi"; che incidono più del 54%.

Il gruppo con storia di abuso sessuale e il gruppo dei non abusati, avevano condotto una vita simile fino a circa i 30 anni. Questa era l'età media in cui emergevano le reminiscenze nel gruppo RM. Prima del recupero mnemonico (rimuovendo il trauma) i pazienti non avevano ricordi di presunte molestie sessuali. Ma se i ricordi rievocati RM sono l'illusione della memoria, come è stato sostenuto da alcuni autori, come mai molti dei soggetti RM mostravano lo stesso pattern di risposta che li collega ai pazienti con una effettiva storia di abuso infantile? Forse i segni di abuso sono veramente le finestre dentro un lontano passato.

Tuttavia, una ragione cautelare nell'interpretare queste ricerche riguarda il possibile rischio, che la "vittima sessuale" venga rilevata sulla base di un test proiettivo e non attraverso indicatori di un'esperienza reale.

Ovviamente, i segni che emergono dal Test di Rorschach non stabiliscono, tut-

t'oggi, con assoluta certezza, che un abuso sessuale sia veramente avvenuto.

## **NOTIZIE DALL'ASSOCIAZIONE**

Comunichiamo che sono stati inseriti i seguenti due nuovi colleghi nell'elenco degli esperti a disposizione dei Soci dell'Associazione, per qualunque chiarimento in merito al settore di competenza:

-Dr.ssa Alessandra Benzi

Mediazione Familiare

e-mail: ale.benz@tin.it

-Dr. Enrico Mei

Danno Biologico Psicico

e-mail: meirinalduzzi@tiscalinet.it

Il giorno 10 gennaio 2001 a Roma, presso la sede dell'Ordine degli Psicologi del Lazio, è stata organizzata, dalla Commissione Deontologica dell'Ordine, una riunione fra le scuole di formazione pubbliche e private in Psicologia Giuridica, per un confronto sugli orientamenti didattici e sui possibili sviluppi di programmi formativi comuni. La nostra Associazione, invitata all'incontro, è stata rappresentata dal Presidente Luisella de Cataldo.

Il 24 marzo 2001 prenderà il via un Corso semestrale di Formazione sulla Perizia e sulla Consulenza Tecnica ad elevata specificità, organizzato dall'AIPG. Il Corso avrà la durata di 96 ore con cadenza mensile.

Gli interessati possono chiedere informazioni alla Segreteria dell'Associazione nei giorni lunedì e mercoledì ore 10 - 14 e venerdì ore 14 - 18 al seguente n° telefonico: 06 86398278.

**Comunichiamo che il giorno 20 aprile 2001 presso la sede dell'AIPG si terrà alle ore 15.00 la riunione del Consiglio Direttivo dell'Associazione e, a seguire, l'Assemblea Generale dei soci.**

Ci è giunta la comunicazione dalla dr.ssa Assunta Basentini che è di prossima pubblicazione un suo saggio dal titolo "Vite spezzate. L'abuso sessuale nella Regione Basilicata", la cui prefazione è stata curata dal Presidente del

Tribunale per i Minorenni di Potenza, dott. Angelo Vaccaro.

E' operativo il sito internet dell'Associazione registrato con il seguente indirizzo: [www.aipgitalia.org](http://www.aipgitalia.org).

Il sito è diviso in diverse sezioni, consultabili tanto per avere indicazioni generali, di tipo informativo, quanto per approfondire temi e problematiche poste in evidenza dalla continua necessità di aggiornamento.

In questo senso va sottolineato l'archivio delle sentenze e i numerosi collegamenti attivati con altri siti che contengono argomenti di interesse scientifico.

Nel dominio è possibile consultare le pagine che contengono dettagli sui corsi di formazione attivati, oltre che ricevere ragguagli su convegni e seminari che si svolgono sia in Italia che all'estero.

Occupi una porzione importante una sezione dedicata alla pubblicazione di articoli e ricerche. La stessa newsletter troverà uno spazio per poter essere consultata on line. E' in attivazione, inoltre, la possibilità di accedere a recensioni e bibliografie aggiornate.

E' avviata, infine, una linea diretta con la segreteria dell'Associazione per comunicare in tempo reale richieste di iscrizione ai corsi e per ottenere indicazioni utili anche contattando direttamente gli esperti che l'Associazione mette a disposizione.

## **CONVEGNI E SEMINARI**

Il giorno 30 ottobre 2000 si è tenuto presso l'Università di Roma, Aula Magna del Centro Congressi in via Salaria, un Convegno Nazionale sul Test di Rorschach dal titolo: "*Il metodo proiettivo Rorschach: tecniche e interpretazioni a confronto*", organizzato dalla Cattedra di Psicopatologia Forense dell'Università degli Studi di Roma "La Sapienza", in collaborazione con l'Associazione Italiana Rorschach, il Centro Studi Psicologia Applicata - Istituto di Formazione e Ricerca Scientifica CEIPA, l'Associazione Italiana di Psicologia Giuridica e le Edizioni Universitarie Romane.

Il Convegno, suddiviso in due sessioni - Clinica e Forense - ha visto la parteci-

pazione dei più accreditati esperti nazionali sul test di Rorschach che hanno discusso e dibattuto casi clinici e peritali di elevato interesse scientifico. Sono stati anche trattati temi e argomenti relativamente la metodologia del test con varie interpretazioni a confronto. E' prevista la pubblicazione degli atti nella rivista on-line dell'AIPG, attualmente in fase di realizzazione.

Nei giorni 9, 10 e 11 novembre 2001, si terrà presso l'ISISC Istituto Superiore Internazionale di Scienze Criminali, un Convegno di Psicologia Giuridica, organizzato dall'AIPG, sul tema "Ripercussioni al livello psico-giuridico della civiltà multi-etnica e multiculturali". Parteciperanno antropologi, psicologi, criminologi e giuristi con l'obiettivo di integrare le diverse conoscenze, anche all'interno di culture fortemente differenziate.

## Affidamento bi-familiare: implicazioni psicologiche

di  
Maria Assunta Occulto

Psicologa  
Ministero della Giustizia  
Resp. Sezione Psicologia Penitenziaria  
CEIPA

La legge 4 maggio 1983, n. 184 ha rappresentato una conquista sociale di grandissimo rilievo in quanto riconosce il fondamentale diritto del bambino ad avere una famiglia.

Essa pertanto afferma l'interesse primario di un soggetto in età evolutiva ad avere uno status familiare, sancito dalla Costituzione e rivaluta il ruolo della famiglia considerata come fonte primaria del diritto all'educazione come diritto inalienabile di sviluppo affettivo, psicologico e sociale.

La sopracitata legge, infatti, all'art. 2 c. 1 prevede che, in caso di temporanea privazione di ambiente familiare idoneo, il minore venga affidato ad altra famiglia, possibilmente con figli minori o a persona singola o a comunità di tipo familiare rimanendo del tutto residuale la possibilità di una collocazione in istituto. La problematicità dell'affidamento è stata tenuta ben presente dal Legisla-

tore che ha distinto l'affido consensuale da quello giudiziale (art. 4). Il primo prevede che vi sia accordo sull'affidamento di un minore da parte dei genitori naturali o di quello esercente la potestà ovvero del tutore; in questo caso l'affidamento è disposto dal servizio sociale locale, mentre il giudice tutelare, mediante l'apposizione del visto esecutivo accerta la rispondenza, dal punto di vista della legittimità, dell'atto alle norme di legge.

Il secondo tipo di affidamento viene invece disposto dal Tribunale per i minorenni, quando manchi l'assenso dei genitori o del tutore e si accerti comportamento pregiudizievole degli stessi.

In tali casi l'organo giudiziario, a norma degli artt. 330 e 333 del Codice Civile, dichiara la decadenza o la limitazione nell'esercizio della potestà genitoriale o della tutela, disponendo, tra le altre misure, anche l'affido eterofamiliare.

Questi sono solo alcuni dei riferimenti giuridici della legge in materia di affidamento di minori.

Interrogativi, dubbi, perplessità e, al tempo stesso aspettative circa le potenzialità di un istituto giuridico che può contribuire a ben ragione alla rinascita di un soggetto a rischio di abbandono, si sono equivalsi in questi 18 anni circa di vita di tale legge.

Gli interrogativi più seri si sono posti sugli effetti psicologici che i soggetti interessati vivono o subiscono da questa grande avventura umana e sociale.

**Il minore e le famiglie:** nella concezione del Legislatore e degli studiosi dell'età evolutiva, l'affidamento va inquadrato in un processo di sviluppo della personalità del minore; diversamente non si capirebbe l'importanza ed il ruolo riconosciuti alla famiglia come creatrice e come fonte di sicurezza e di affettività.

L'affidamento, pertanto, va considerato come una condizione tesa ad assicurare un normale cammino verso la realizzazione umana e sociale del soggetto affidato.

E' possibile, quindi, immaginare l'affidamento, malgrado la temporaneità dello stesso, come un percorso inserito nel ciclo vitale del bambino. Ciò spiega la particolare attenzione con la quale considerare:

- la condizione psicologica del minore; ossia la condizione di rischio e lo stato

e il grado di sofferenza che egli vive a causa di situazioni di privazione affettiva o di gravi carenze educative o di degrado familiare ed ambientale;

- la natura ed il grado di intensità del rapporto affettivo che il soggetto vive con i genitori e le altre persone del nucleo familiare;

- i bisogni reali o simbolici, impliciti ed espliciti, che egli in qualche modo esprime e manifesta ;

- le aspettative dei componenti il nucleo familiare nei confronti del minore da affidare;

- i rischi, ben più gravi, anche in presenza di serie situazioni di carenze e di disfunzioni nella vita familiare, di un sentimento di abbandono o, peggio, di un sentimento di colpa che inconsciamente può essere riversato o vissuto dal bambino;

- le fantasie di morte, piuttosto che di ri-generazione, che lo stesso bambino può elaborare di fronte alla prospettiva di "passare di mano" da genitori a "sostituti dei suoi genitori";

- il comportamento reattivo del minore come vissuto anticipatorio di abbandono per non "essere abbandonato" (Dell'Antonio, 1990).

Studi e ricerche condotte sul comportamento di bambini, come anche di soggetti in età di latenza e perfino preadolescenti ed adolescenti, mettono in evidenza stati di passività e di chiusura comunicativa e relazionale con il nuovo ambiente degli affidatari, oppure stati di aperta conflittualità ed aggressività che sembrano distribuirsi nei confronti delle due famiglie, entrambe considerate colpevoli di un vissuto dove regna l'insicurezza, la paura, il senso di una perdita di identità personale, o ancora forme di attaccamento angoscioso ai propri genitori (Bowlby, 1982; Dell'Antonio, 1983; De Rienzo, Sacchoccio, Tortello, 1989; Dell'Antonio, 1990).

Questi risvolti psicologici sull'animo del minore chiamano in causa la sensibilità, la capacità empatica, la competenza professionale dei servizi chiamati ad investigare le condizioni per l'affidamento e a saper interpretare le reali dinamiche della relazione affettiva del soggetto con l'intero nucleo familiare. Ciò spiega l'importanza attribuita dal Legislatore alla necessaria condizione di "sentire" il minore che abbia compiuto i dodici anni, che in termini psicologici si traduce nel "dare

voce e spazio comunicativo al minore” (Dell’Antonio, 1990).

**Le due famiglie:** l’analisi psicologica degli altri due poli del triangolo che connota il problema dell’affidamento può essere svolta in modo speculare, considerando una famiglia, quella d’origine, come interfaccia dell’altra, quella affidataria e viceversa.

Indubbiamente, l’esperienza di esclusione come anche quella di inclusione di un membro in una famiglia, fa parte di un gioco, che può oscillare tra fasi di squilibrio e tendenza a ristabilire un nuovo equilibrio.

Infatti, una famiglia in difficoltà, come può essere quella d’origine, è una famiglia che sta vivendo, per diversissime ragioni di ordine economico, culturale, psicologico o sociale, uno stato di grande confusione: allontanare un membro in questo caso deve far parte di un progetto che miri alla risoluzione di tali difficoltà per ristabilire, con il rientro del soggetto temporaneamente “espulso”, l’integrità dell’intero nucleo familiare (Cirillo, 1986).

Queste difficoltà, più o meno consce nei membri della famiglia, si scontrano con tutta una serie di vissuti che l’allontanamento provoca.

I genitori possono vivere questa esperienza, infatti, in modo molto traumatico:

- come senso di fallimento in quanto genitori;
- come senso di colpa per dover espungere da sé una parte di sé;
- come competizione che ne deriva nei rapporti con i genitori affidatari;
- come paura di perdere il proprio figlio;
- come senso di impotenza a ristabilire l’equilibrio al proprio interno familiare, quanto più, ad esempio, l’affidamento risulti prolungato nel tempo e quanto più esso sia vissuto come imposto dalla natura giuridica del provvedimento.

La chiave sistemica di lettura dell’intreccio relazionale tra questi vissuti della famiglia d’origine e quelli che analizzeremo per la famiglia affidataria è la necessaria e fondamentale collaborazione tra le due famiglie, senza la quale è da interrogarsi circa la validità di un istituto esso stesso a rischio, nel senso di accrescere le difficoltà, le resistenze e la conflittualità tra i soggetti in gioco.

Se è vero che una famiglia affidataria offre la propria disponibilità nell’aiutare un minore e la sua famiglia a ritrovare l’equilibrio relazionale ed esistenziale, è tuttavia importante valutare quale sia il vero vissuto che sottende ad un messaggio di solidarietà sociale.

Anche questa famiglia evidentemente sta vivendo un momento particolare della propria esistenza, nel senso che comunque esprime un bisogno di cambiamento o un bisogno di ristabilire, essa pure, al proprio interno, un equilibrio in qualche modo scosso da vicende particolari, vuoi di “assenza” significativa, vuoi di aspettative magiche di una maggiore completezza del nucleo (Cirillo, op.cit.).

Infatti, una coppia, una famiglia che faccia richiesta di affido può anche vivere la nuova esperienza:

- come bisogno di rimpiazzare un figlio morto o andato via;
- come bisogno di una maternità e paternità irrealizzate;
- come tentativo di riattivare una relazione di coppia fallita o divenuta statica, caratterizzata da indifferenza, incomunicabilità, distanza affettiva o dissidi profondi;
- come desiderio di realizzare un “ideale” di figlio.

L’ambivalenza è un atteggiamento che spesso può accompagnare l’esperienza di famiglie affidatarie soprattutto quando, pur sostenute da grande volontà e disponibilità a prendersi in carico non soltanto il minore, ma anche a lavorare con i servizi sociali per aiutare la famiglia del minore a ritrovare il proprio equilibrio, si trovano a vivere travagli e difficoltà di fronte alle rivendicazioni delle famiglie d’origine. Oppure quando sperimentano un vissuto che le mette a confronto con un soggetto la cui storia di vita non trova aderenza, risonanza o accoglienza piene ed incondizionate.

Di qui il rischio di atteggiamenti simmetrici tra i due nuclei e quindi il rischio di fare del minore affidato nuovamente un capro espiatorio, come soggetto triangolato in questa competizione che non può che rivolgersi a danno dell’anello più debole.

Qual è la chiave di volta che riconosca e garantisca, da un lato, la potestà legittima dei genitori naturali a decidere delle scelte fondamentali per la vita del proprio figlio e, dall’altro, la potestà dei genitori affidatari che nel

quotidiano cercano di realizzare le condizioni di crescita umana, sociale e psicologica del soggetto loro affidato?

Per tutto quanto sopra considerato in modo critico e per riconoscere le condizioni di sicurezza affettiva e psicologica che un affidamento deve realizzare per rispondere alle attese della legge in questione, sembra indispensabile una qualificata preparazione e competenza dei servizi sociali. Questi devono farsi garanti di questo processo di relazione triadica e sistemica, capace di assicurare processi di comunicazione circolare e di rapporti integrati tra le due famiglie e convergenti unitariamente verso il proprio fine educativo, umano e sociale che è il minore come immagine aggregante dell’intero sistema che la legge ha inteso creare.

Allora è possibile riassumere alcuni parametri funzionali di un affidamento che voglia realizzare le aspettative sociali ad esso affidate con un lavoro di rete che preveda:

- un progetto chiaro, ben definito con tutti i soggetti coinvolti, pianificato in obiettivi e sottoobiettivi;
- un’indicazione altrettanto chiara sulla temporaneità dell’allontanamento al fine di evitare falsi affidi o “adozioni camuffate”;
- una informazione, formazione e selezione accurata relative a nuclei familiari che fanno richiesta di affidamento;
- un lavoro di informazione e sensibilizzazione in materia di affidamento sul territorio;
- una verifica cadenzata del progetto con famiglia di origine, famiglia affidataria e servizio sociale;
- un organico e sistematico lavoro di sostegno alle famiglie d’origine basato su incontri periodici e motivati ad eliminare il falso binomio *famiglia buona - famiglia cattiva*, eliminando lo stereotipo, molto diffuso, di una famiglia affidataria detentrica di “verità educative”;
- una adeguata preparazione delle famiglie d’origine e del bambino all’affidamento;
- una rete di sostegno alle famiglie affidatarie anche attraverso incontri periodici con più famiglie affidatarie per un confronto ed un’analisi congiunta di vissuti ed esperienze;
- un lavoro di sostegno alle famiglie d’origine che continui anche ad affidamento concluso per assicurare la riap-

propria di proprie capacità relazionali ed educative;

- prevedere incontri anche ad affido concluso tra famiglia affidataria e famiglia d'origine in modo da confermare e restituire il significato giusto a tale esperienza che ha coinvolto tutti sul piano emotivo-affettivo per un fine comune: l'interesse del minore. Ciò aiuterebbe tutti i protagonisti a non vivere chi prima chi dopo con ansia e lacerazione la separazione.

Una programmazione intelligente e qualificante, come risulta dal rispetto dei criteri sopra indicati, non può che favorire, a mio parere, la responsabilizzazione di tutti, ciascuno per il proprio rispettivo ruolo, circa l'impegno individuale e collettivo rispetto ad un obiettivo umanamente e socialmente condiviso: la tutela dell'infanzia.

**ASSOCIAZIONE ITALIANA DI  
PSICOLOGIA GIURIDICA**

Via Bisagno, 15 – 00199 Roma  
Tel. 06 86398278 – Fax 06 86384343

E – mail: [aipg.italia@tiscalinet.it](mailto:aipg.italia@tiscalinet.it)

Segreteria: lun. e merc. ore 10 – 14;  
ven. ore 14 – 18

Stampato in proprio

Finito di stampare  
nel mese di febbraio 2001